



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 35155/2015 R.G. promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████
e dell'avv. ██████████, con elezione di domicilio in VIA ██████████,
MILANO presso l'avvocato suddetto **RICORRENTE**

contro

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv.
██████████ e dell'avv. ██████████, con elezione di
domicilio in ██████████ MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto

RESISTENTE

OGGETTO: *locazione – inadempimento contrattuale- arricchimento senza causa*

CONCLUSIONI: *come in atti.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte ricorrente ██████████, con citazione notificata in data 27 maggio 2015, ha convenuto la sig.ra ██████████
██████████ asserendone l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali che la stessa avrebbe assunto
quale locatrice di una stanza in un appartamento sito in Milano, alla ██████████, per non essere mai stato
immeso nella detenzione della stanza ed aver sborsato invece somme quale corrispettivo della locazione e
subito danni dall'inadempimento di controparte.

Conseguentemente ne chiedeva la condanna alla restituzione delle somme ricevute in forza del contratto di
locazione, per un totale di € 10.095,00, oltre interessi legali maturati e maturandi; nonché al risarcimento dei
danni subiti quantificati in € 5.945,50 e in via subordinata per arricchimento senza causa.

Parte convenuta si costituiva in giudizio impugnando e contestando le domande svolte dall'attore ed eccepeva di
non aver mai sottoscritto alcun contratto di locazione con il ricorrente, né incassato somme dal ricorrente.



Disposto lo svolgimento della mediazione e svolta infruttuosamente la stessa; assegnato nelle more il presente giudizio a questo giudice, con provvedimento del Presidente della XIII sezione civile del Tribunale dell'8/02/2016; disposto il mutamento del rito del rito e depositate le memorie previste dall'art.426; rigettati all'esito i mezzi istruttori orali articolati in atti, la causa veniva rinviata per la discussione; all'esito della discussione, la causa è stata rinviata per la lettura della sentenza e oggi viene decisa con lettura del dispositivo e deposito contestuale delle motivazioni.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1) – Le domande di parte attrice, all'esito della istruttoria documentale in atti, non sono fondate.

Preliminarmente va evidenziato che parte ricorrente non ha prodotto la traduzione dei suoi docc.12 e 13 sollecitata da questo giudice perchè non formati in lingua italiana e, stante la mancanza di concordia tra le parti sul significato delle espressioni contenute negli stessi, ne consegue che essi non potranno essere posti a fondamento della presente decisione a fronte della loro contestazione.

Parte attrice ha fondato le sue richieste tra l'altro su di un contratto di locazione dell'8/07/2014, che è stato disconosciuto da parte convenuta, senza che ne venisse chiesta la verificaione.

Come è noto, la mancata proposizione dell'istanza di verificaione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova. Ne consegue che tale documento non potrà esser posto a fondamento della decisione, neppure a favore della parte che lo ha disconosciuto (Cass. civ. Sez. I, 20/11/2017, n. 27506; Cass. civ. Sez. III, 16/02/2012, n. 2220).

Parte resistente ha poi contestato la provenienza da una casella di posta elettronica ad essa riferibile dei messaggi di posta elettronica privi di firma certificata allegati in atti e poste a fondamento della propria domanda dalla parte ricorrente.

In proposito vengono in rilievo il dettato dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.) che detta: *“L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21”*; nonché quello dell'art. 21 dello stesso D.Lgs., che detta: *«1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità sicurezza, integrità e immodificabilità. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma (elettronica qualificata o digitale) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”*.



Ciò posto, ne consegue che, a fronte della espressa contestazione operata da parte resistente ed in mancanza di diversa prova in atti, i messaggi di posta elettronica in esame non possono fornire prova della loro provenienza da un indirizzo di posta elettronica che sia certamente riferibile alla resistente né che siano espressione certa della sua volontà contrattuale.

Ne vi è prova in atti che i pagamenti asseritamente eseguiti dal ricorrente o da suoi congiunti per suo conto, siano stati indirizzati effettivamente alla odierna resistente presso conti correnti riferibili alla stessa, a fronte della sua contestazione sul punto.

Vengono in rilievo, in proposito, le seguenti circostanze:

- la maggior parte dei pagamenti sono stati effettuati tramite il circuito [REDACTED] a favore di soggetti che seppure apparentemente omonimi della odierna resistente hanno date di nascita diverse da quella della convenuta e hanno esibito ben quattro diversi documenti di riconoscimento per riscuotere le somme;
- gli altri pagamenti sono stati indirizzati su conti correnti per i quali non vi è alcuna evidenza documentale in atti che li renda sicuramente riferibili alla resistente.

Con la conseguenza che se emerge in atti una serie di artifici e raggiri che hanno verosimilmente provocato la diminuzione patrimoniale lamentata dal ricorrente senza la esecuzione della corrispondente controprestazione richiesta dallo stesso, non risulta raggiunta la prova in atti che la parte resistente vi abbia effettivamente dato causa e sia rimasta inadempiente a obbligazioni pattuite con il ricorrente o abbia ricevuto un arricchimento senza causa.

Né, infine può farsi affidamento ai fini dell'accertamento dei fatti posti a fondamento del presente giudizio e delle conseguenze richieste da parte ricorrente, sulla sentenza del Tribunale di prima istanza di Atene n°113566/2016, perché dalla stessa nulla viene chiarito in ordine ai rilievi sopra operati con riferimento alla esatta identificazione della odierna resistente come il soggetto che ha provocato la diminuzione patrimoniale del ricorrente e, comunque, è sottoposta a gravame, come pacifico in atti e quindi non costituisce statuizione passata in giudicato.

Ne consegue infine il rigetto delle domande del ricorrente, perché sformite di prova e l'assorbimento e rigetto di ogni altra domanda ed eccezione tra le parti.

2) – Le spese del presente giudizio e della procedura di mediazione vanno poste a carico di parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, sono liquidate in dispositivo.

Sentenza esecutiva ex lege

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata, assorbita a disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede:



Sentenza n. 2995/2018 pubbl. il 14/03/20
RG n. 35155/20
Repert. n. 2094/2018 del 15/03/20

- 1) Rigetta tutte le domande di parte ricorrente, come in motivazione.
- 2) Condanna parte ricorrente a corrispondere a parte resistente, le spese e competenze di lite e di procedura di mediazione che liquida, in €2.000,00 per compensi, oltre alle spese generali in misura pari al 15 % dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
- 3) Sentenza esecutiva come per legge.

Milano 14 marzo 2018.

Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani

